EDITTO
DECIMO
Per l' osseruanza della
QVARESIMA.

In Cesena, nella Stamperia Vescouale
di Pietro Paolo Ricceputi. 1681.

FR· VINCENZO MARIA ORSINI ROMANO

Dell'Ordine de' Predicatori, per Diuina Miſericordia, Arciueſcouo di Siponto, del Titolo di S. Siſto della S. R. C. Prete Cardinale di S. Siſto nuncupato, Veſcouo di Ceſena.

LA Quareſima parte decima dell' Anno è vn tributo, che à titolo ſingolare deueſi rẽdere da ogni fedele al sõmo Creatore Iddio. Tempo è queſto, in cui lo ſpirito deue darſi à conoſcere vguale à sè medeſimo, e ſuperiore alla carne; affinche, *qui à Paradiſi gaudijs* (come bramò S. Gregorio) *per cibum cecidimus, ad hæc, in quantum poſſumus, per abſtinentiam reſurgamus*. Tempo accettabile, che Iddio à ſuon di Tromba fà à tutti paleſe: *Canite tuba in Sion, ſanctificate ieiunium, vocate cœtum, congregate populum*. *Hoc eſt* (commenta S. Baſilio Magno) *audiant omnes edictum; ne quis ſe excludat à numero ieiunantium*. Quindi Noi per ſoddisfare alle parti del noſtro Paſtorale vfizio, inerendo à ciocchè han diſpoſto i ſagri Canoni, publichiamo gli ordini, ed i paterni auuertimenti, che ſeguono.

Ioel. 2.

serm. 2. de Ieiun.

1. La notte precedente il giorno delle Ceneri doppo il ſolito ſuono della Campana ogni vno reſti auuertito, che già *Nox praceſſit; dies autem appropinquauit*; affine di ſcacciare le tenebre de' peccati, ed ammanta-

Rom. 13.

ti della luce di penitenza, procedere *sicut in die honestè*
Che se alcuno non desisterà subito da ogni atto carnovalesco, di andar gridando attorno, di ballare, di far maschere, e simili, incorrerà nella pena di carcere à nostro arbitrio, e si persuada con pregiudizio dell' anima
Psal. 8. sua rinfacciato dal Regio Salmista: *Vsquequò facies peccatorum sumitis?*

2. Ogni vno, che habbia età obbligante, si raccordi di douere, durante il tempo della Quaresima, digiunare ogni giorno, eccettuatene le Domeniche, sotto le pene espresse ne i sagri Statuti, ed altre à nostro arbitrio.

3. Durante il tempo, di cui si discorre, niuno almeno dalli sette anni in sù ardisca sotto le pene antedette di mãgiar carne di sorte alcuna, ne oua, ed altri latticinij.

4. Alle persone, alle quali ò per infermità, ò per altra legittima cagione è permesso da' sagri Canoni il mangiar cibi vietati, facciamo noto, che douranno ottenere le fedi giurate del loro bisogno dal Medico, che ben conosca la lor complessione, e dal proprio confessore, che habbia notizia della loro coscienza, e presentarle al nostro Vicario Generale nella Città, ed à nostri Vicarij Foranei nella Diocesi, da i quali sarà loro in iscritto conceduta licenza. E per ogni buon fine ordiniamo sotto pena di Scommunica maggiore *ipso facto incurrenda* à i Medici, ed à i Confessori, che non facciano le Fedi sudette, quando, regolandosi col preciso bisogno, non conosceranno in coscienza di poterle fare.

5. Chi hauerà la mentouata licenza, douerà nulladimeno vsare i cibi sudetti moderatamẽte, e priuatamẽte

te , ſpecialmente con non farſi vedere da chi non foſſe conoſciuto. Chi parimente comprerà detti cibi naſcoſtamente al poſſibile li porterà alla Caſa.

6. Niuno in tutta la Quareſima , tanto nella Città , quanto nella Dioceſi poſſa vendere publicamente cibi vietati ſotto pena di due ſcudi, e della perdita dei medeſimi. Nella qual pena anche incorreranno i Venditori, ſe non vederanno, ed i compratori ſe non eſibiranno la licenza ogni volta che venderanno, ò compreranno reſpettiuamente detti cibi proibiti.

7. Gli Hoſti, Tauernieri, Albergatori, e ſimili non diano alcun cibo proibito da mangiare ; ne permettano, che ſi mangi, o ſi cuoca nelle loro Hoſterie, Bettole Alberghi, ò Caſe ; ſalui gl' infermi, ò conualeſcenti, che habbiano, e moſtrino la licenza.

8. Iddio non ci comanda ſolamente di digiunare : mà anche di ſantificar tal digiuno *ſantificate ieiunium* ; per denotare, che da i vitij non men, che da i cibi aſtenerci dobbiamo. *Quid prodeſt ſi abſtineamus ab his, quæ aliquando licent, & facimus illa quæ nũquam licent?* Inſegna il grande Agoſtino, ſoggiungendo: *Itaque ſi bene volumus ieiunare à cibis, ante omnia ieiunemus à vitijs*; anzi al paragone, come inſegna il P.S. Bernardo, *melior eſt abſtinentia vitiorum, quam ciborum*. Per tanto ſotto pena di due meſi di carcere, ed altre à noſtro arbitrio, proibiamo tanto di giorno, quanto di notte i trebbi, balli, giuochi, comedie, ed altri publici trattenimenti ordinati à ſolleuare il corpo con detrimento delle anime. Serm. 64. de temp. to. 10.

9. E perche *minus eſt mala non agere, niſi etiam quiſque* Greg. hom. 12 in Euãg

ſtudeat

ſtudeat bonis operibus inſudare, per le viſcere del Signore eſortiamo tutti à ſantificare queſto ſagro tempo, con laſciare gli odij, e rapacificarſi col proſſimo, frequentar le prediche, vdire ogni matina la Santa Meſſa, ſpeſſo confeſſarſi, e reficiarſi colla ſagratiſſima Euchariſtia,, fare altre opere pie più conformi all'eſſere di non Chriſtiano, ed al tempo, in che ſaremo. Sarà ſpecialmente accetto à S. D. M. il ſouuenimento de' Poueri, eſſendo ben noto, quanti, e quali ſiano in

Hom. 16. in Euang. queſta Città: l'inſegnò S. Gregorio: *Illud ieiunium Deus approbat, ſi hoc, quod tibi ſubtraxeris, alteri largiaris: vt vnde tua caro affligitur, inde egentis proximi caro reparetur*. E S. Leone: *fiat refectio pauperis abſtinentia ieiunantis*. *Serm. 2. de Ieiun.*

10. Soddisfaranno al debito di buon Criſtiano gli Artiſti, ſe nel tempo della Predica, almeno della Cattedrale, terranno chiuſe le botteghe nel modo preſcritto per i giorni feſtiui. Che ſe bene nel giorno di publico mercato ſi potrà tolerare qualche coſa, ſi raccordino però, che in Ezechiele eziandio *Oſſa arida* ſono citate ad vdire *Verbum Dei*; e che il guadagno Spirituale, che ſi ritrae dalla parola di Dio, infinitamente preuale ad ogni altro temporale vantaggio. *Ezech. 37.*

11. Ed affinche queſto noſtro Editto ſia noto à tutti, ordiniamo ſotto pena *di ſcudi ſei* à tutti i Parrochi della Città, e Dioceſi, che lo publichino trà la Meſſa Parrochiale la Domenica della Seſſageſima, e reſpettiuamente la prima Domenica di Quareſima: Si tenga affiſſo sù le Porte delle Parrochiali per tutto il tempo Quareſimale; ed in tal modo habbia forza come à cia-

ſche-

ſcheduno foſſe perſonalmente intimato . Si regiſtri finalmente giuſta l' ordine del noſtro primo Editto.

Dato in Ceſena dal noſtro Epiſcopio li 13. Gennaio 1681. Anno ſeſto del noſtro Ponteficato Sipontino, e primo del Ceſenatenſe.

Fr. Vinc.M. Card. Arciueſc: Veſc.

I. Ferolla Proſecr. &c.

VAL 1521617